

Indicatore di tempestività dei pagamenti effettuati dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(artt. 9 e 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014)

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto l'art. 33, comma 1, del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui "Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti';

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, e sono riutilizzabili ai sensi di quest'ultimo decreto, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014 "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

Richiamato, in particolare l'art. 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014 "Definizione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti", secondo cui le "Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» (*omissis*) calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento;

Tenuto conto che, a norma del comma 4 del citato art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014, ai fini del calcolo dell'indicatore, si intende per:

- a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
- b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
- d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
- e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Evidenziato che, a norma del comma 5 del citato art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014, vanno esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso;

Richiamato l'art. 10 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014 "Modalità per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti", in particolare:

- il comma 1, a norma del quale le amministrazioni pubblicano l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;
- il comma 3, a norma del quale l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» va pubblicato sul proprio sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione", in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013;

SI ATTESTA

per tutto quanto su precisato, che qui si intende richiamato, che:

1. l'indicatore di tempestività dei pagamenti effettuati nel corso del 2014 dal Comune di Bisceglie, calcolato con le modalità di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014 e misurato in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo dei pagamenti fatti, è pari a:

16 giorni

2. per i 13.895.331,30 Euro di pagamenti considerati, ai fini del calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, il ritardo può così riassumersi:

IMPORTO PAGATO in Euro	RITARDO IN GG.
1.182.632,50	0
10.911.418,49	meno di 30 gg.
716.760,20	meno di 40 gg.
827.667,84	meno di 60 gg.
256.852,27	da 60 gg
13.895.331,30	totale dei pagamenti considerati per il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2014



Il responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Angelo Pedone